

**Accordo per l'anticipazione delle prestazioni del Fondo di Solidarietà Bilaterale
integrativo dell'Accordo del 9 dicembre 2014 per la gestione del Fondo di
Solidarietà Bilaterale per la Somministrazione di Lavoro**

Roma, 5 marzo 2015

Il giorno 5 marzo 2015, presso la sede di Ebitemp in Roma si sono incontrati Assolavoro, Nidil CGIL, Felsa CISL, Uiltemp, Assosomm (di seguito le Parti),

Considerato che

le Parti hanno sottoscritto il 10 settembre 2013 un Accordo per la costituzione del Fondo di Solidarietà (di seguito il Fondo) per i lavoratori in somministrazione nell'ambito di Forma.Temp;

le Parti, con il rinnovo del CCNL per i lavoratori in somministrazione del 2014, hanno anche definito le risorse destinate al Fondo pari allo 0,20% delle retribuzioni imponibili stabilendo, in conformità del dettato normativo (art. 3, comma 19-ter, Legge n. 92/2012), che la predetta contribuzione per il Fondo decorre dalla data di entrata in vigore del CCNL, ovvero dal 1° gennaio 2014;

le Parti hanno sottoscritto in data 9 dicembre 2014 l'Accordo per la gestione del Fondo di Solidarietà Bilaterale per la Somministrazione di Lavoro;

l'operatività del Fondo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 16, della Legge 92/2012, è subordinata all'emanazione del decreto interministeriale che determina i requisiti di professionalità e onorabilità dei soggetti preposti alla gestione nonché i criteri e requisiti per la contabilità e per il controllo sulla gestione;

Tenuto conto

che le Agenzie continuano a ricevere richieste di sospensione dell'attività dei lavoratori in somministrazione a seguito dell'attivazione dello stato di crisi da parte dell'utilizzatore;

che il previsto decreto interministeriale non è stato ancora emanato;

che a partire dal 1 gennaio 2015 sono stati modificati i requisiti per l'accesso alla Cassa integrazione in deroga rendendo particolarmente difficile l'accesso al sostegno per la platea dei lavoratori in somministrazione che, di conseguenza, si trovano in una condizione di minor favore rispetto ai dipendenti dell'impresa utilizzatrice;

le Parti convengono quanto segue.

Articolo 1 – Regime straordinario di anticipazione

Al fine di rendere accessibili le prestazioni proprie del Fondo di Solidarietà nelle more della sua attivazione, le Parti convengono sulla possibilità per le Agenzie di Somministrazione che ne facciano richiesta, ed in regola con i contributi normativi e contrattuali, di anticipare in via straordinaria la prestazione di sostegno al reddito prevista dal Fondo per le ipotesi di sospensione dell'attività lavorativa a seguito di crisi dell'utilizzatore.

Articolo 2 – Procedure

La riduzione dell'orario di lavoro o la sospensione del lavoratore in somministrazione, prima della scadenza originariamente prevista, deve essere connessa alla riduzione dell'orario di lavoro o alla sospensione di lavoratori dipendenti dell'impresa utilizzatrice, in virtù dell'accesso della medesima ad una misura di sostegno al reddito per i propri dipendenti.

L'Agenzia di somministrazione acquisisce dall'impresa utilizzatrice, con la quale ha sottoscritto un contratto di somministrazione per la fornitura di personale, la richiesta di intervento presentata da quest'ultima per l'attivazione degli strumenti di sostegno al reddito. A far data dall'acquisizione di detta richiesta l'Agenzia provvede ad informare tempestivamente le OO.SS. territoriali di competenza, con le quali procedere entro 5 giorni ad un esame congiunto della situazione, in mancanza del quale l'Agenzia può procedere con l'anticipazione.

In caso di crisi dell'utilizzatore che coinvolga impianti produttivi ubicati su più regioni l'esame congiunto deve essere espletato a livello nazionale.

Le anticipazioni sono erogate direttamente dall'Agenzia nella misura dell'80% dell'ultima retribuzione lorda percepita dal lavoratore, così come risultante dall'ultimo cedolino emesso dall'agenzia prima della data di sospensione dal lavoro, fino ai massimali previsti per la cassa integrazione.

Contestualmente l'Agenzia è tenuta al versamento della contribuzione previdenziale correlata riferita al 100% dell'ultima retribuzione imponibile lorda corrisposta al lavoratore, coerentemente con quanto previsto dalla normativa in materia di cassa integrazione.

Per l'anticipazione è necessaria una anzianità di settore pari o superiore a 90 giornate lavorative.

Nel caso di riduzione dell'orario di lavoro o sospensione dell'attività lavorativa, qualora l'istanza presentata per l'anticipazione non fosse approvata dall'organo amministrativo del Fondo di Solidarietà ed in assenza di altri strumenti di ammortizzatore sociale, l'Agenzia è tenuta alla corresponsione integrale del trattamento economico originariamente previsto.

Qualora per i dipendenti dell'impresa utilizzatrice sia prevista una integrazione fino al 100% della loro retribuzione, l'Agenzia è tenuta alla medesima integrazione secondo quanto previsto dall'art. 30, comma 18, del CCNL 27 febbraio 2014.

Articolo 3 – Richiesta

Formatemp, in attesa della operatività del Fondo di Solidarietà, predispone entro 30 giorni dal presente accordo la modulistica necessaria per la richiesta di rimborso del costo sostenuto dalle ApL per le anticipazioni.

Articolo 4 – Durata

La durata massima della prestazione deve essere pari:

- alla durata residua del contratto di somministrazione stipulato tra l’Agenzia e l’impresa utilizzatrice;
- oppure alla durata prevista dall’ammortizzatore sociale attivato dall’azienda utilizzatrice, qualora sia inferiore alla durata del contratto di somministrazione.

Articolo 5 – Disposizioni finali e transitorie

Il presente accordo è parte integrante dell’Accordo del 9 dicembre 2014 per la gestione del Fondo di Solidarietà Bilaterale e resta in vigore fino alla completa operatività del Fondo stesso.

Le Parti concordano di effettuare un monitoraggio trimestrale delle anticipazioni erogate dalle ApL.

Le Parti si incontreranno nuovamente per ridefinire i contenuti dell’accordo a seguito di modifiche normative o di legge sulla materia.

Roma, 5 marzo 2015

Assolavoro

Nidil CGIL

Felsa CISL

UilTemp[@]

Assosomm

Dichiarazione a Verbale Assolavoro

Le modalità di sottoscrizione da parte di Assolavoro del presente accordo non costituisce in alcun modo né un precedente né una forma di riconoscimento, a qualsiasi altro fine, di altri soggetti di espressione datoriale operanti nel settore.

La sottoscrizione congiunta è pertanto da ricondurre alla particolare materia oggetto dell’accordo nonché alla vigente disciplina dello Statuto di Forma.Temp (articolo 5) che dispone che possono essere associati con la qualifica di soci effettivi anche le Associazioni meramente firmatarie del CCNL, non comportando tale circostanza la ricorrenza di una valutazione discrezionale bensì solo la mera ricognizione fattuale dell’avvenuta sottoscrizione o meno del CCNL.